



CITTA' DI TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Determinazione ai sensi dell'art. 31 – comma 4 bis – del D.P.R. 380/01 sanzione amministrativa per il mancato rispetto delle ordinanze di demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nei termini assegnati per gli interventi eseguiti senza permesso di costruire o che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, piano – volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 10,10 in Taranto, il Consiglio Comunale, legalmente convocato attraverso il servizio di Posta Elettronica Certificata, in seduta di aggiornamento, si è riunito sotto la Presidenza del Consigliere Sig. Pietro Bitetti e con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Eugenio De Carlo.

All'atto dell'avvio della trattazione del presente provvedimento sono assenti:

1	STEFANO Ippazio	Presenti	18	NISTRI Davide	Presenti
2	BITETTI Pietro	assente	19	LUPO Gina	x
3	AZZARO Giovanni	x	20	VIETRI Gianpaolo	x
4	DE MARTINO Michele	x	21	CANNONE Antonino	assente
5	DI TODARO Emanuele	x	22	BRISCI Salvatore	x
6	COTUGNO Cosimo	x	23	LESSA Valerio	x
7	BRUNETTI Raffaele	x	24	DI GIOVANNI Francesco	x
8	LIVIANO Giovanni	assente g.	25	VENERE Francesco	x
9	CITO Mario	assente	26	GIGANTE Cosimo	assente
10	CIRACI Cosimo	x	27	GUTTAGLIERE G.ppe G.nni	assente
11	CASTELLANETA Pasqua G.	assente g.	28	PERELLI Rosa	assente
12	UNGARO Giovanni	assente	29	CIOCIA Paolo	assente
13	TRIBBIA Adriano	x	30	D'ERI Ernesto	x
14	RENNA Cataldo	x	31	BONELLI Angelo	assente
15	SPALLUTO Alfredo	x	32	LARUCCIA Vito Mario	x
16	ILLIANO Filippo	assente	33	CAPRIULO Dante	x
17	CATALDINO Giovanni	x			

In totale n° 21 presenti su n° 32 Consiglieri assegnati al Comune, oltre al Sindaco. Il Presidente, ritenuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, invita i presenti ad adottare la deliberazione in merito all'oggetto, approvata con la votazione di seguito rappresentata e, per estratto nell'allegato report.

Si dà atto che risulta depositato in atti il seguente schema di deliberazione:

“PREMESSO

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 16.04.2008 è stata approvata la determinazione del sistema sanzionatorio - art. 33, commi 3 e 4 - art. 37, commi 2 e 4 - testo unico dell'edilizia dpr 380/01 e la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni a disposizioni previste dal regolamento edilizio;

Che con la citata deliberazione sono state graduate le sanzioni per le violazioni a disposizioni previste dal Regolamento Edilizio, di cui all'art. 7 bis del D. L.gvo 267/2000, introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo per il mancato rispetto delle ordinanze e al ripristino dello stato dei luoghi nei termini assegnati la sanzione di € 200,00;

Che l'art. 17, comma 1, lettera q-bis), legge n. 164 del 2014 (sblocca Italia) ha introdotto i seguenti comma all'art. 31 del D.P.R. 380/01 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali):

- *4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;*
- *4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;*
- *4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione;*

Considerato

Che necessita aggiornare e graduare, a seguito dell'intervenuta nuova disciplina, la sanzione per il mancato rispetto delle ordinanze di demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nei termini assegnati per gli interventi eseguiti senza permesso di costruire o che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti;

Che necessita prevedere la sanzione massima di € 20.000 per le opere eseguite senza titolo, o in difformità, su aree sulle quali le leggi statali e regionali o le norme urbanistiche hanno posto un vincolo di inedificabilità, o le hanno destinate ad opere e spazi pubblici oppure alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Che necessita prevedere un apposito capitolo di entrate e di uscite affinché i proventi delle sanzioni in questione siano destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa ne altre implicazioni di natura contabile;

**Il Dirigente della Direzione Urbanistica Edilità, arch. Silvio Rufolo
PROPONE al Consiglio Comunale**

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare le seguenti sanzioni per il mancato rispetto delle ordinanze di demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nei termini assegnati per gli interventi eseguiti senza permesso di costruire o che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile:

	ABUSO	SANZIONE in €	SANZIONE in € (VINCOLI)
1	da 0 mq a 50 mq	2.000	20.000
2	da 50 mq a 100 mq	4.000	20.000
3	da 100 mq a 150 mq	8.000	20.000
4	da 150 mq a 200 mq	16.000	20.000
5	oltre 200 mq	20.000	20.000

3. di approvare che la sanzione è sempre irrogata nella misura massima per le opere eseguite senza titolo, o in difformità, su aree sulle quali le leggi statali e regionali o le norme urbanistiche hanno posto un vincolo di inedificabilità, o le hanno destinate ad opere e spazi pubblici oppure alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché su aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato;
4. di applicare le sanzioni, come determinate ai punti precedenti, per le inottemperanze accertate dalla data di entrata in vigore della Legge 164/2014, mentre per quelle accertate prima di applicare la sanzione minima;
5. di prevedere un apposito capitolo di entrate e di uscite affinché i *proventi delle sanzioni in questione siano destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;*
6. di prendere atto che il presente atto non comporta impegno di spesa ne altre implicazioni di natura contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta del Dirigente della Direzione Urbanistica Edilità

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 33/2008;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 380/01;

Vista la Legge 164/2014

Visto il parere della Commissione Consiliare Assetto del Territorio prot n.118178 del 23.07.2015 allegato in copia;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 in data **02.04.2015** dal Responsabile della Direzione Urbanistica - Edilità Arch. Silvio RUFOLLO sulla regolarità tecnica;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, e dell'allegata relazione;
2. di approvare le seguenti sanzioni per il mancato rispetto delle ordinanze di demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nei termini assegnati per gli interventi eseguiti senza permesso di costruire o che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile:

	ABUSO	SANZIONE in €	SANZIONE in € (VINCOLI)
1	da 0 mq a 50 mq	2.000	20.000
2	da 50 mq a 100 mq	4.000	20.000
3	da 100 mq a 150 mq	8.000	20.000
4	da 150 mq a 200 mq	16.000	20.000
5	oltre 200 mq	20.000	20.000

3. di approvare che la sanzione è sempre irrogata nella misura massima per le opere eseguite senza titolo, o in difformità, su aree sulle quali le leggi statali e regionali o le norme urbanistiche hanno posto un vincolo di inedificabilità, o le hanno destinate ad opere e spazi pubblici oppure alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché su aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato;
4. di applicare le sanzioni, come determinate ai punti precedenti, per le inottemperanze accertate dalla data di entrata in vigore della Legge 164/2014, mentre per quelle accertate prima di applicare la sanzione minima;
5. di prevedere un apposito capitolo di entrate e di uscite affinché i *proventi delle sanzioni in questione siano destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico*;
6. di prendere atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né altre implicazioni di natura contabile.

Inoltre, a voti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. ”

N.B. Il Consigliere Cannone esce dall'aula (Pres. n° 20)

Si dà atto che, rilevata l'assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione palese lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato e proclama il seguente risultato:

n° 17 voti favorevoli,

n° 3 astenuti (Renna, Tribbia, Ciraci),

resi per alzata di mano dai n° 20 Consiglieri presenti

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente,
Visto lo schema di deliberazione in atti depositato e surriportato, che qui si intende integralmente trascritto,
Udito l'esito favorevole della votazione, proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, e dell'allegata relazione;
2. di approvare le seguenti sanzioni per il mancato rispetto delle ordinanze di demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nei termini assegnati per gli interventi eseguiti senza permesso di costruire o che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile:

	ABUSO	SANZIONE in €	SANZIONE in € (VINCOLI)
1	da 0 mq a 50 mq	2.000	20.000
2	da 50 mq a 100 mq	4.000	20.000
3	da 100 mq a 150 mq	8.000	20.000
4	da 150 mq a 200 mq	16.000	20.000
5	oltre 200 mq	20.000	20.000

3. di approvare che la sanzione è sempre irrogata nella misura massima per le opere eseguite senza titolo, o in difformità, su aree sulle quali le leggi statali e regionali o le norme urbanistiche hanno posto un vincolo di inedificabilità, o le hanno destinate ad opere e spazi pubblici oppure alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché su aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato;
4. di applicare le sanzioni, come determinate ai punti precedenti, per le inottemperanze accertate dalla data di entrata in vigore della Legge 164/2014, mentre per quelle accertate prima di applicare la sanzione minima;
5. di prevedere un apposito capitolo di entrate e di uscite affinché i proventi delle sanzioni in questione siano destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;
6. di prendere atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né altre implicazioni di natura contabile.

Inoltre stante l'urgenza di provvedere, con n° 17 voti favorevoli, n° 3 astenuti (Renna, Tribbia, Ciraci), resi per alzata di mano dai n° 20 Consiglieri presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

N.B. Il Consigliere Cannone entra in aula (Pres. n° 21)

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line dal 20/08/2015 al 04/09/2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge n° 69 del 18/06/2009 ed è esecutiva dal g. 31/08/2015.